

COMUNE DI ZOAGLI

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

2020

approvato con deliberazione di Consiglio di Commissario Straordinario

n. 6 del 21/04/2020

INDICE

- Art. 1** Oggetto del Regolamento, presupposto impositivo e ambito di applicazione
- Art. 2** Istituzione dell'Imposta e destinazione del gettito
- Art. 3** Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari
- Art. 4** Esenzioni
- Art. 5** Misura dell'imposta
- Art. 6** Obblighi di dichiarazione
- Art. 7** Versamento dell'imposta
- Art. 8** Disposizioni in tema di accertamento
- Art. 9** Funzionario Responsabile
- Art. 10** Sanzioni
- Art. 11** Riscossione coattiva
- Art. 12** Contenzioso
- Art. 13** Rimborsi
- Art. 14** Pubblicazione
- Art. 15** Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Oggetto del Regolamento, presupposto impositivo e ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Zoagli dell'Imposta di Soggiorno istituita dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.

Il presupposto impositivo dell'imposta è il soggiorno e il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva presente nel Comune di Zoagli, nel periodo dopo la mezzanotte del 28 febbraio e prima della mezzanotte del 31 ottobre;

Art. 2

Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali come meglio specificati nel Patto per lo sviluppo Strategico per il turismo in Liguria di cui all'art.2 c.81 L.R n.33/2016 “disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017” cui il Comune di Zoagli ha aderito con deliberazione di G.C. n. 89 del 30/08/2017.

Gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:

1. Almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss.mm. e ii, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
2. Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

Art. 3

Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari

Sono soggetti all'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture turistico ricettive ai sensi della L.R.32/2014 “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive

e norme in materia di imprese turistiche” ubicate nel territorio del Comune di Zoagli e non sono iscritti alla anagrafe del Comune di Zoagli.

Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno .

Art. 4 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 15° anno non compiuto;
- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova;
- c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman e i capi gruppo che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco della protezione civile e pubbliche assistenze che pernottano per esigenze di servizio;
- g) gli ospiti del Comune di Zoagli intervenuti in occasione di convegni, eventi e manifestazioni organizzate dal Comune stesso;
- h) i partecipanti (Agenti di Viaggio, Giornalisti, Opinion Leaders) ad Educational Tour (Fam Trip) invitati dalle Strutture Alberghiere per promuovere la località.
- i) Componenti di Aziende o Agenzie specializzate in Organizzazione Viaggi ed Eventi in ispezioni per finalizzare e trattare una manifestazione prevista.
- j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- k) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- l) i pernottamenti oltre il decimo giorno;
- m) per i partecipanti gruppi, meetings, congressi e incentives organizzati con più di 15 (quindici) persone è prevista la riduzione dell'imposta del 50%.
- n) I medici e gli operatori sanitari soggiornanti a titolo gratuito a seguito delle emergenze sanitarie;

L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente

ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; l'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

L' esenzione di cui ai punti h) e i) dovranno essere supportate da idonea documentazione.

Nel caso di prenotazioni o di altri contratti di qualsiasi genere effettuati e pagati per soggiorni nominativi e consecutivi oltre la soglia dei dieci giorni, la sopravvenuta interruzione del soggiorno prima della decorrenza di detta soglia e la sua ripresa entro il periodo originario di prenotazione, non ne pregiudicano la continuità ai fini dell'esenzione di cui alla lettera l).

Nel caso di prenotazioni o di altri contratti di qualsiasi genere che consentono la disponibilità di soggiornare liberamente, durante un determinato lasso di tempo superiore alla soglia dei dieci giorni, il soggiorno si intende effettuato consecutivamente per un periodo superiore a dieci giorni e pertanto ricorre la condizione di esenzione di cui alla lettera l).

Art. 5

Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.

Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

L'imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi.

Il Comune di Zoagli si impegna a comunicare preventivamente eventuali variazioni che si intendessero apportare alle tariffe agli altri comuni del Golfo del Tigullio.

Art. 6

Obblighi di dichiarazione

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Zoagli sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'ufficio tributi del Comune di Zoagli entro il 15 di ogni mese il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese precedente.

La dichiarazione viene inviata al Comune per via telematica.

Art. 7
Versamento dell'Imposta

I soggetti passivi, al termine del soggiorno, corrispondono ai responsabili della riscossione dell'imposta di cui all'art. 3 l'imposta, e quest'ultimi provvedono, dopo aver rilasciato quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, al successivo riversamento al Comune entro 15 giorni dalla scadenza del mese di incasso mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Zoagli, mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune o con altri metodi di pagamento messi a disposizione dall'Ente.

La quota dell'imposta di soggiorno andrà indicata separatamente sulla ricevuta fiscale.

Il gestore non invia al Comune le quietanze relative ai singoli ospiti, ma ha obbligo di conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4.

I responsabili del pagamento dell'imposta versano mensilmente cifre pari o superiori a 50 euro.

Nel caso in cui durante il mese gli importi incassati per imposta di soggiorno siano inferiori a 50 euro, il versamento al Comune è rinviato sino al mese in cui il responsabile del pagamento dell'imposta cumulativamente raggiunge i 50 euro.

Alla fine del periodo di imposta è comunque dovuto il versamento degli importi riscossi in precedenza, sebbene inferiori ai 50 euro; tale versamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo all'ultimo mese di vigenza dell'obbligo di pagamento.

Art. 8
Disposizioni in tema di accertamento

Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

Funzionario responsabile dell'imposta

La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno.

Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 10

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, con un minimo di 12 euro.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale e successivo pignoramento secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 e successive modificazioni.

Art. 12
Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 13
Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze, mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tributi del Comune.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Art. 14
Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 15
Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296 e i regolamenti del Comune di Zoagli.